



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2548/09

UDIENZA DEL

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

TARANTO

SEZIONE 3

24/10/2013 ore 09:00

con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARTURANO	CATALDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

744

PRONUNCIATA IL:  
24 OTT. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28 NOV. 2013

ha espresso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

sul ricorso n. 2548/09  
deposto il 11/12/2009

avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO  
SPESE GIUST.

contro AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

CHIARIELLI AVV. GIANFRANCO

VIA BERGAMO LEONE 1-B 74015 MARTINA FRANCA



Il Segretario  
**Giuseppe Perillo**

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da

MONTANARO DR. VITO

C.SO LIBERTO 150 74100 TARANTO TA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [REDACTED] per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] - recuperi spese di giustizia - notificata l'08.09.2009.

La ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

La Concessionaria Equitalia Pragma spa il 05.08.2010 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 7468/10.

All'udienza del 24.10.2013 si sono presentati i difensori che sentito il relatore si sono riprotati ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle rispettive ragioni.

## FATTO e DIRITTO

La ricorrente lamenta

1. In via preliminare la nullità assoluta ed insanabile della cartella impugnata per inesistenza della notifica;
2. Iscrizione a ruolo erronea, illegittima e comunque nulla;
3. Violazione delle prescrizioni di cui alla legge n.890/1982.

La Convenuta eccepisce inizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario adito perché la pretesa creditoria (spese di giustizia), portata dalla cartella impugnata, non ha natura tributaria e, poi, controdeduce puntualmente alle articolate contestazione della ricorrente per cui la Commissione OSSERVA:

1. La cartella impugnata riporta la seguente indicazione: " *avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt.615 2 617 c.p.c.*" e poi "l'opposizione va proposta con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria per la parte della cartella che per oggetto l'imposta di registro".
2. Il ruolo n.2009/2155, reso esecutivo in data 16.04.2009 riporta l'importo connesso a < *recuperi di spesa di giustizia, di spese anticipate per volture catastali* > per totale Euro 185.840,05, senza la specificazione di quelli inerenti alle prime e alle seconde.
3. La contribuente ha scelto di impugnare cumulativamente l'atto, facendo valere i vizi che lo inficiano, per contestare radicalmente la pretesa tributaria; lasciando al giudice di merito, di interpretare la domanda, e di verificare la scelta compiuta dal contribuente.
  - 3.1. La conseguenza di questa ultima precisazione è che, nel primo caso,
  - 3.2. Il concessionario non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 5 (allora comma 4) del DPR n. 602/73, il quale prevede che " *il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione*". (cfr T.A.R. Catania Sicilia sez. III data: 15 gennaio 2007 numero: n. 62)(ex pluribus CTR Puglia Bari n.2/2013, CTP Genova n.11/2012)
  - 3.3. Va da sé, quindi, che producendo solamente le relate di notifica e/o le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza la cartella esattoriale, il concessionario non ha ottemperato all'obbligo previsto

dalla legge e dunque non ha provato la correttezza delle procedure di riscossione.

- 3.4. La contribuente ha sostenuto la infondatezza e l'illegittimità della pretesa. Sulla quale, al di là della produzione della relata, nel caso che ci occupa, il Giudice adito non è stato posto nelle condizioni di valutarne l'attendibilità perché l'agente della riscossione, sul quale, si ripete, incombe l'obbligo probatorio del credito fiscale non ha esibito la cartella i cui elementi da soli avrebbero potuto contrastare l'assunto dell'opponente. Praticamente la Commissione non è stata posta nelle condizioni **di potere esaminare** e vagliare l'atto che si assume essere stato notificato e cioè
- 3.5. piena osservanza dell'art. 25 DPR n. 602/73;
- 3.6. conformità al Modello Ministeriale approvato con D.M. 28.06.1999;
- 3.7. tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua giuridica esistenza e validità ossia l'indicazione della somma da pagare e della causale (tramite apposito numero codice) indispensabili per integrare la motivazione dell'atto (cfr cass. 2204/2010) tra i quali gli interessi applicati. E nel **secondo caso**
- 3.8. **La pretesa tributaria è assolutamente generica tanto che non è possibile distinguere quali importi costituiscono le spese di giustizia e quelli riguardanti il registro.**
- 3.9. In quest'ultimo caso non si ha l'inammissibilità della domanda perché nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.


La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 24.10.2013

**Il Relatore estens.**



**Il Presidente**

